TITOLO X

CAMPIONATI CONTINENTALI

(versione 22-12-05)

Capitolo I

REGOLE GENERALI

Iscrizioni al Calendario

10.1.001
I campionati continentali sono organizzati ogni anno sotto la responsabilità delle confederazioni continentali, almeno per le discipline olimpiche e per le categorie Elite, (ad eccezione dell'Europa) e sono iscritti nel calendario continentale ad una data fissa scelta in accordo con l'UCI.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire all'UCI prima del 1 giugno dell'anno precedente.

Capitolato d'appalto

10.1.002
L'organizzatore è tenuto a rispettare il capitolato d'appalto dell'UCI, quando esiste, il quale fissa le condizioni materiali e tecniche che si applicate all'organizzatore dei campionati continentali.

Programma delle prove

10.1.003
I programmi ed orari delle prove, dovranno essere comunicati all'UCI, entro i due mesi precedenti per l'approvazione.
Questo programma dovrà comprendere almeno le specialità e le categorie di Corridori che esistono ai campionati del Mondo.

Controllo Tecnico delle Prove

10.1.004
Per assicurare il controllo tecnico delle prove, l'UCI designa direttamente:
-un delegato tecnico, incaricato di rappresentare l'UCI
e di garantire i suoi interessi (a partire dal 2001);
-il presidente del collegio dei commissari (come minimo
ed eventualmente altri commissari internazionali);
-l'Ispettore al controllo anti-doping.

Partecipazione

10.1.005
Tutte le federazioni nazionali che compongono l'associazione continentale, ma unicamente queste, potranno prendere parte alle prove dei campionati continentali.
Il numero massimo dei corridori partecipanti alle differenti prove, sarà il medesimo per tutte le federazioni.

10.1.006
Un tesserato contro il quale è stata aperta una istruttoria che riguarda un fatto suscettibile di costituire una violazione del regolamento antidoping dell'UCI, non può essere selezionato per i campionati continentali o non può parteciparvi, fino alla fine della sospensione che gli è stata imposta o fino alla sua assoluzione definitiva.
Nel caso di un campione A positivo, questa disposizione si applica a partire dalla sua notificazione al corridore.
Salvo contraria decisione della commissione antidoping, il precedente paragrafo si applica ugualmente nel caso di una istruttoria o procedura che riguarda un tale fatto, aperta in forza di una legge o di un altro regolamento.
I casi particolari sono decisi dalla commissione antidoping o suo presidente.
La loro decisione è inappellabile.
In caso di infrazione, oltre alla squalifica, il tesserato e la sua federazione nazionale, saranno sanzionati ciascuno con una ammenda da 2.000 a 10.000 CHF.
La presente condizione di partecipazione mira a proteggere la integrità, la serenità e la reputazione dei campionati continentali.
La sua applicazione, non pregiudica la decisione di fondo e non può dare luogo ad alcun reclamo in caso di assoluzione
(introdotto il 13.08.04)